

Repertorio n.186.676

Raccolta n.20.090

Registrato a
Viareggio il
28.9.1990
al n. 3349
atti pubblici

Atto costitutivo della

FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO

con sede in

VIAREGGIO - TORRE DEL LAGO PUCCINI

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovanta, addì quindici del
mese di settembre, in Viareggio, nella Casa
Comunale alla Piazza Nieri e Paolini.

15-9-1990

Avanti di me, dottor FRANCESCO RIZZO, notaio in
Viareggio, con studio in Via Battisti, 15, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile di Lucca, assistito
dai testimoni:

1) SCQUARCI PIERINA nata a Impruneta (Firenze) il
28 giugno 1927, residente a Viareggio, Via Marco
Polo, 51, casalinga;

2) PINOTTI NORMA LETIZIA nata a Sarzana il 5
maggio 1910, residente a Viareggio, Via della
Migliarina, 28, casalinga;

è presente

il dr. CIMA ANTONIO nato a Pisa il 15 novembre 1941,
Funzionario, domiciliato per la carica presso la
Casa Comunale, il quale interviene nel presente
atto e lo stipula non in proprio, ma nella sua

qualità di Sindaco del COMUNE DI VIAREGGIO con sede
presso la Casa Comunale alla Piazza Nieri e Paolini
in Viareggio, autorizzato al compimento del
presente atto con deliberazione del Consiglio
Comunale di Viareggio in data 22 gennaio 1990 N.50,
esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme,
rilasciata il 15 settembre 1990 dal competente
Ufficio del Comune di Viareggio, si allega al
presente atto sotto la lettera "A", omessane la
lettura per dispensa espressamente fattamene dal
comparente, presenti i testimoni.

Detto comparente, della cui identità personale e
qualifica io notaio sono certo,

PREMETTE

- che il Comune di Viareggio, riconoscendo nel
"FESTIVAL PUCCINIANO" una manifestazione musicale
che favorisce la formazione culturale e sociale
della collettività e tenuto conto che il patrimonio
artistico di Giacomo Puccini costituisce un bene
universale da conservare e valorizzare, intende
costituire una Fondazione che abbia la capacità di
svolgere con tempestività ed efficienza tutti gli
atti organizzativi per l'attuazione di tale
importante manifestazione, in esecuzione di quanto
deliberato dal Consiglio Comunale di Viareggio con



3

La delibera allegata sub."A" al presente atto ed in
conformità a tale delibera:

1) ISTITUISCE

una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO"

con sede in Viareggio, Torre del Lago Puccini,
Piazza Puccini angolo Via Belvedere.

2) La Fondazione non ha fini di lucro; promuove le
attività musicali creando le condizioni per la
conservazione, valorizzazione, conoscenza e
diffusione del patrimonio artistico di Giacomo
Puccini.

In particolare la Fondazione progetta, organizza e
realizza:

- il Festival Pucciniano e la Stagione Lirica con
particolare riguardo alla creazione artistica di
Giacomo Puccini;

- spettacoli lirici, balletti, concerti, concorsi e
rassegne musicali;

- corsi di avviamento e perfezionamento
professionale;

- ricerche e studi letterari, musicali e
musicologici;

- convegni di studio e produzioni editoriali a
stampa, discografiche e audiovisive tese alla



valorizzazione dell'opera pucciniana anche:

rapporto agli sviluppi della produzione musicale.

La Fondazione ricerca, studia, raccoglie e organizza in forma espositiva e museale materiali e reperti nel campo della lirica e della musica in genere ed in particolare dell'opera pucciniana.

La Fondazione gestisce le strutture teatrali realizzate in proprio o col concorso di qualsiasi Ente pubblico o privato per la realizzazione delle proprie finalità.

La Fondazione promuove l'acquisizione degli spazi e delle attrezzature teatrali occorrenti alla propria attività e provvede alla gestione diretta dei mezzi a sua disposizione.

Per lo sviluppo dell'attività promozionale la Fondazione ricerca e consolida rapporti e forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti e Istituzioni, pubbliche e private, nazionali, comunitarie e internazionali operanti nel settore culturale, turistico e commerciale.

3) La Fondazione è retta dalle norme riportate nello Statuto formato da 18 articoli, tutti approvati dal Consiglio Comunale di Viareggio nella seduta del 22 gennaio 1990 e che, quale allegato alla detta Delibera, è stato allegato sub."A" al



5

presente atto, Statuto che in presenza dei testimoni, io Notaio leggo al comparente e che si intende come qui integralmente riportato e trascritto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

4) Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle entrate e dai beni di cui agli artt.6 e 7 dello Statuto citato.

Al fine di costituire il fondo di dotazione patrimoniale iniziale della Fondazione, il Comune di Viareggio conferisce la somma di L.150.000.000.(lire centocinquantomilioni) con riserva di effettuare e fare effettuare ad altri gli altri conferimenti di cui ai citati articoli 6 e 7 dello Statuto.

Per far fronte alla spesa derivante dal conferimento del fondo di dotazione iniziale, sarà istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Tutti gli eventuali residui attivi delle gestioni annuali devono essere impegnati o nella intensificazione delle attività della Fondazione o nell'acquisto di beni strumentali idonei ad incrementare e migliorare lo svolgimento delle attività della Fondazione, escluso quindi ogni scopo di lucro.



5) Gli organi della Fondazione sono quelli previsti dall'art.9) dello Statuto e vengono nominati ed operano secondo quanto disposto dallo Statuto allegato.

6) Sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica della costituita Fondazione e nelle more di tale procedura, le manifestazioni del Festival Pucciniano continueranno ad essere gestite dal Comitato attualmente in carica o dal Consiglio che sarà nominato in seguito secondo le formalità consentite dal Consiglio Comunale di Viareggio e dalle normative vigenti.

7) Per quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Richiesto io notaio ho ricevuto, in presenza dei testimoni, il presente atto, da me letto, presenti i testi, al comparente il quale, a mia domanda, alla continua presenza dei testimoni, lo dichiara conforme alla sua volontà e con me notaio ed i testimoni lo sottoscrive in ogni foglio; consta di due fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su sei pagine intere e quanto fin qui della settima.

F.to ANTONIO CIMA


7




F.to PIERINA SQUARCI teste

F.to NORMA LETIZIA PINOTTI teste

F.to FRANCESCO RIZZO, Notaio





Allegato 'A' al n. 186.676/20080 di repertorio



COMUNE DI VIAREGGIO

Delibera n. 0050 del 22.01.1990
trasmessa al Co.Re.Co.
il 19 FEB 1990 prot.n. 4490

La pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio e' iniziata il 19 FEB 1990 e vi rimarra' per 15 gg. consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO - COSTITUZIONE E APPROVAZIONE STATUTO

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere affisso la presente all'Albo Pretorio del Comune di Viareggio dal 19-2-90 al 6-3-90 n. 518 li. 7-3-90.

IL MESSO COMUNALE
ESECUTIVITA': La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio con. le del 19-2-90 al 6-3-90 senza opposizioni e' divenuta esecutiva ai sensi di legge il 14-3-90 per decorrenza del termine di giorni venti dal 21-2-90 n. 4981- data di ricevimento da parte della sez. prov. le del Co.Re.Co. senza annullamento.

OPPURE: data di ricevimento dei chiarimenti forniti con atto n. 14-3-90 del 14-3-90 n. 4981-
IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno millenovecento Novanta e questo di _____ ventidue _____ del mese di gennaio alle ore 21 in Viareggio nella sala delle adunanze posta nella sede comunale dietro invito diramato del Sindaco a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza il Sig. Sindaco CIMA ANTONIO
Sono presenti consiglieri n. 29 assenti n. 11

	assenti		ass.
Federigi Lino		Spadaccini Paolo	
Caprili Milziade	x	Pucci Claudio	x
Belli Aldo		Lorenzini Renzo	
Ghiselli Valter		Giusti Paolo	
Bertini Quinto		Giannecchini G. Carlo	
Lippi Alessandro	x	Guardone Alessandro	
Tofanelli Elio		Bucci Moreno	
Puccinelli Paolo		Moscardini Antonio	
Bonuccelli Stefania		Micheli Sergio	x
Vivoli Massimo	x	De Ambris Arturo	
Maestrelli Stefano	x	Bonuccelli Angelo	
Fieruccetti Francesco		Barbetti Fabio	
Volpe Brunello		Ferrari Carlo Alberto	
Brocchini Antonio		Gostinicchi Roberto	x
Cima Antonio		Carli Antonio	
Gemignani Federigo	x	Stagi Vincenzo	
Micheli Piergiorgio		Bolognesi Alessandro	x
Monciatti Roberto	x	Pagliarani Riccardo	
Gemmi Guido		Beccaria Giuseppe	
Cordoni Guglielmo		Prisco Umberto	x

Assiste il sottoscritto Dr. Elio Trombi Segretario Generale.

Scrutatori: PIERUCCETTI - LORENZINI - BARBETTI



COMUNE DI VIAREGGIO
Segreteria Generale



DELIBERA N. 50 _____ del 22.1.1990 _____

Pres. n. 26 - Escono: Bonuccelli Angelo, Carli e Guardone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che da molti anni questo Comune organizza il "Festival Pucciniano";

che la manifestazione ha acquisito sempre piu' importanza e rinomanza;

che permangono notevoli difficolta' di carattere procedurale e burocratico che impediscono l'effettuazione della manifestazione al meglio delle sue possibilita';

Considerato che la Regione Toscana ha incaricato l'Arch. Paolo Portoghesi di redigere un progetto per il Teatro Pucciniano da situarsi sulla riva del lago di Massaciuccoli e che tale progetto di massima e' gia' stato reso noto;

Considerata l'importanza di tale costruzione per la realizzazione di stagione liriche non soltanto legate al periodo estivo e per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'opera pucciniana;

Considerata la possibilita', una volta realizzata l'opera di poterne ottenere la gestione;

Ritenuto opportuno di favorire una migliore organizzazione del Festival Pucciniano e delle manifestazioni musicali di contorno costituendo un ente che abbia la capacita' di svolgere con tempestivita' ed efficienza tutti gli atti organizzativi per l'attuazione della predetta importante manifestazione;

Ritenuto che sono indispensabili, per la perfetta organizzazione di una manifestazione cosi' complessa e grandiosa, doti di snellezza, rapidita' di decisione e di intervento;

che il Comune, per le sue complicate procedure e' Ente poco adatto a gestire direttamente una manifestazione cosi' articolata;



COMUNE DI VIAREGGIO
Segreteria Generale

Visto il parere espresso dal Prof. Fabio Merusi in data 19.6.1984, col quale si ammette la possibilita' per il Comune di costituire una fondazione per lo svolgimento del Carnevale di Viareggio;

Visto che il Comune di Viareggio ha gia' provveduto ad istituire la Fondazione Carnevale di Viareggio;

e che in base al parere del Prof. Merusi: le persone giuridiche, e tra queste vanno annoverate anche quelle di diritto pubblico, godono della medesima capacita' giuridica generale che e' propria delle persone fisiche;

che oggi e' ammessa pacificamente la partecipazione di un comune ad una societa' di capitali, anche alla luce dell'art. 7 del D.L. 10.11.1978 n. 702, convertito in legge 8.1.1979 n. 3, che ha soppresso la distinzione tra spese obbligatorie e facoltative;

che si verifica con frequenza la partecipazione degli enti e dei gruppi alla costituzione di fondazioni nelle quali l'intreccio degli interessi ego-collettivistici, che sorreggono l'iniziativa dei fondatori assume connotazioni diverse;

che di fatto oggi si costituiscono fondazioni che sembrano avere un patrimonio modesto rispetto alla complessita' dei fini statuari o che addirittura ne sono sprovviste, mentre la vita e l'attivita' dell'ente sono assicurate da un impegno, talvolta addirittura condizionato alle effettive disponibilita' di finanziamento assunto da uno o piu' fondazioni (interessante ad esempio e' il caso dell'Accademia Musicale Chigiana, particolarmente attiva pur disponendo di un patrimonio inadeguato rispetto alle molteplicita' degli interventi);

che, oltre all'esempio della Fondazione Carnevale di Viareggio, e' stato possibile reperire qualche altro precedente nel quale un comune ha assunto la veste di fondazione di un ente privato, come nel caso della Fondazione per la Biennale d'arte della Citta' di Palermo, costituita e dotata patrimonialmente da quel comune e la cui legittima istituzione e' stata presupposta dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. Lavori 15.7.1977, I 1873 ss.);

che un altro esempio e' quello della Fondazione Camillo Cavour nata sotto gli auspici della Citta' di Torino, che liberamente ha concesso essenziali apporti morali e materiali;

COMUNE DI VIAREGGIO
Segreteria Generale



che da quanto sopra si puo' concludere affermando che il comune puo' legittimamente promuovere quale fondatore la costituzione di una fondazione partecipando alla sua dotazione patrimoniale;

che l'evoluzione dell'istituto mostra la progressiva assimilazione della Fondazione e dell'associazione, per un verso e l'osmosi tra la fondazione e societa' e societa' di capitali per un altro verso; sicche' e' legittima, per conformemente orientamento di dottrina e giurisprudenza, la partecipazione del comune sia all'associazione sia alla societa' per azioni, non c'e' ragione di dubitare che esso possa anche intervenire al negozio di fondazioni;

che patrocinando la costituzione di una fondazione, il Comune di Viareggio, nelle attivita' promozionali dirette alla realizzazione del Festival Pucciniano, persegue un fine di particolare importanza, le diversifica rispetto ad altri pur altrimenti rilevanti e lo riconnette in modo permanente ad un Ente, la Fondazione, che lo assume come proprio fino a trovare in esso la ragione della sua esistenza e che pure gli assicura continuita' di realizzazione e autonomia istituzionale;

Visto lo schema di Statuto predisposto dalla Giunta Municipale;

UNANIME! DELIBERA

- 1 - di costituire la Fondazione Festival Pucciniano;
- 2 - di approvare l'allegato Statuto formato da n. 18 articoli;
- 3 - di chiedere il riconoscimento della personalita' giuridica agli organi competenti;
- 4 - di riservarsi il conferimento alla Fondazione Festival Pucciniano, come fondo di dotazione patrimoniale iniziale della fondazione, la somma di L. 150.000.000- al momento della stipulazione dell'atto pubblico, nonche' di riservarsi altri conferimenti di cui agli articoli 6 e 7 dello statuto;
- 5 - di stabilire che nelle more dell'approvazione della presente deliberazione e del riconoscimento della Fondazione da parte degli organi competenti la manifestazione continua ad essere gestita dal Comitato Pucciniano secondo le formalita' consentite dal Consiglio Comunale e dalle normative vigenti;
- 6 - di far fronte alla spesa derivante dal conferimento del fondo di dotazione iniziale istituendo nel bilancio 1990 apposito capitolo.

Deliberazione CE
n. 50 del 22-1-90

ART. 1 - Istituzione e denominazione.

Il Comune di Viareggio favorisce le attività musicali come momento di formazione culturale e sociale della collettività.

Il Patrimonio artistico di Giacomo Puccini costituisce un bene universale da conservare e valorizzare attraverso manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale.

Per le finalità di cui sopra il Comune di Viareggio, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, istituisce la Fondazione Festival Pucciniano.

ART. 2 - Adesioni

Alla Fondazione possono aderire altri Enti Pubblici o privati.

L'adesione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentito il parere del socio o dei soci fondatori.

Socio fondatore è il Comune di Viareggio; acquisiscono la qualifica di socio fondatore anche gli Enti pubblici o privati che richiedono l'adesione alla Fondazione entro 4 anni dal riconoscimento della Fondazione stessa.

ART. 3 - Scopi e finalità

La Fondazione non ha fini di lucro; promuove le attività musicali creando le condizioni per la conservazione, valorizzazione, conoscenza e diffusione del patrimonio artistico di Giacomo Puccini.

In particolare la Fondazione progetta, organizza e realizza:

- Il Festival Pucciniano e la Stagione Lirica con particolare riguardo alla creazione artistica di Giacomo Puccini.

- spettacoli lirici, balletti, concerti;
- concorsi e rassegne musicali;
- corsi di avviamento e perfezionamento professionali;
- ricerche e studi letterari, musicali e musicologici;
- convegni di studio e produzioni editoriali a stampa, discografiche e audiovisive tese alla valorizzazione dell'opera pucciniana anche in rapporto agli sviluppi della produzione musicale;

La Fondazione ricerca, studia, raccoglie e organizza in forma espositiva e museale materiali e reperti nel campo della lirica e della musica in genere ed in particolare dell'opera pucciniana.

La Fondazione gestisce le strutture teatrali realizzate in proprio o col concorso di qualsiasi Ente pubblico o privato per la realizzazione delle proprie finalità.

ART. 4 - Mezzi organizzativi e strumentali

La Fondazione promuove l'acquisizione degli spazi e delle attrezzature teatrali occorrenti alla propria attività e provvede alla gestione diretta dei mezzi a sua disposizione.

Per lo sviluppo dell'attività promozionale la Fondazione ricerca e consolida rapporti e forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti e Istituzioni, pubbliche e private, nazionali, comunitarie e internazionali.

operanti nel settore culturale, turistico e commerciale.

ART. 5 - Sede e operativita'

La Fondazione ha sede nel Comune di Viareggio, frazione di Torre Del Lago Puccini.

La Fondazione svolge la propria attivita' oltre che nel Comune ove ha sede, anche in Italia, nella Comunita' Europea ed in qualsiasi localita' internazionale ritenuta opportuna ed idonea al raggiungimento delle proprie finalita'.

ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione e' costituito da:

- conferimento in denaro e in beni effettuato da parte del Comune di Viareggio all'atto della istituzione della Fondazione;
- conferimenti in denaro e/o beni effettuati dagli Enti Pubblici e Privati successivamente aderenti alla Fondazione.
- beni mobili ed immobili acquisiti dalla Fondazione utilizzando proprie disponibilita' e comunque ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;
- lasciti, donazione, contributi da parte di terzi espressamente finalizzati ad incrementare il patrimonio della fondazione.

ART. 7 - Mezzi economico - finanziari

La Fondazione svolge la sua attivita' utilizzando:

- il contributo ordinario annuale dei soci;
- i contributi dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
- le elargizioni di Enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni persone fisiche, nazionali, comunitarie, ed extracomunitarie, non espressamente destinate ad incrementi patrimoniali;
- le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- gli avanzi di esercizio ed i proventi di gestione;
- i contributi straordinari dei soci;

ART. 8 - Piani e programmi di attivita'.

La Fondazione esercita normalmente la propria attivita' sulla base di una pianificazione triennale articolata su programmi annuali.

Entro il mese di ottobre dell'anno precedente la Fondazione approva il piano triennale ed il programma annuale ed i relativi bilanci preventivi.

Entro il mese di dicembre dell'anno precedente i soci esprimono il loro parere sui bilanci preventivi e deliberano il contributo ordinario, annuale e triennale.

Entro il mese di gennaio la Fondazione approva il bilancio consuntivo e la relazione morale sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi, entro 10 giorni dalla loro approvazione, ai soci che entro i 30 giorni successivi esprimono il loro parere e deliberano, se il parere e' favorevole, l'eventuale contributo straordinario.

Il socio che esprime motivato parere negativo lo trasmette alla Fondazione entro 15 giorni; la Fondazione controdice nel termine di 15 giorni



dal ricevimento del parere negativo e nei 15 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni il socio delibera sul contributo straordinario richiesto.

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1 Gennaio ^{al fine il} al 31 dicembre dell'anno ^{scorso},

ART. 9 - Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Sindaci revisori.

ART. 10 - Il Presidente

Il Presidente e' eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i membri che lo compongono a maggioranza assoluta, nella seduta di insediamento.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative decisioni. Adotta ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza con l'obbligo di referirne al Consiglio di amministrazione nella riunione immediatamente successiva ai provvedimenti presi. Su conforme parere del Consiglio delega i suoi compiti a singoli consiglieri determinandone le attribuzioni.

In caso di vacanza, assenza o impedimento, le attribuzioni del presidente sono affidate al Vice Presidente che viene eletto con le stesse modalita' del Presidente.

ART. 11 - Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione e' composto da 11 a 19 membri ed e' nominato dai soci sulla base delle delibere di adesione alla Fondazione.

Dura in carico 4 anni. I membri del Consiglio nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di membri decaduti, deceduti o dimessi, durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione del quale entrano a far parte.

Nella seduta di insediamento il Consiglio di Amministrazione elegge il presidente ed il vice presidente. Il Presidente e' eletto tra i membri nominati dai soci fondatori.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione e' gratuita e puo' essere confermata.

ART. 12 - Poteri di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- adotta il piano pluriennale ed il programma annuale di attivita' ed i relativi bilanci preventivi;
- approva la relazione morale ed il bilancio consuntivo.
- delibera le adesioni alla Fondazione.

- 
- delibera le acquisizioni dei beni patrimoniali e dei mezzi finanziari di cui al precedente art. 6, nonché l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili;
 - assume il personale, ne stabilisce il ruolo tecnico e organico, il trattamento economico e lo stato giuridico.
 - può delegare le proprie attribuzioni, per determinate categorie di atti, a singoli consiglieri;
 - sentiti i soci fondatori e con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti delibera eventuali modifiche allo statuto della fondazione.

ART. 13 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia richiesta la convocazione da almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il consiglio delibera validamente alla presenza di almeno la metà dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il piano Triennale, il programma annuale, il bilancio preventivo, la relazione morale ed il bilancio consuntivo, gli acquisti e le vendite di beni immobili sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della data di riunione e porta l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di comprovata urgenza, convalidata dal Consiglio, il preavviso può ridursi a 24 ore.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione viene redatto apposito verbale. Il presidente assicura la conservazione, in ordine cronologico, delle deliberazioni assunte dalla fondazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede della fondazione.

ART. 14 - Il Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dai soci tra professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali dei quali almeno uno iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti il quale assume la carica di presidente del Collegio.

Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro della gestione economico-finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, assicura il rispetto delle disposizioni di legge, esprime il proprio parere mediante relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

Il Collegio è convocato dal suo presidente 7 giorni prima della data della riunione con avviso scritto.

I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I revisori dei conti nominati nel corso del triennio durano in carica fino all'insediamento del nuovo collegio.

ART. 15 - Il Direttore artistico.

Il Consiglio di amministrazione nomina un direttore artistico della Fondazione.

Il Direttore artistico propone i piani ed i programmi di attivita' della Fondazione e ne cura la loro esecuzione.

ART. 16 - Il Comitato scientifico - culturale

Il Consiglio di amministrazione al fine di accrescere lo studio, la ricerca e la divulgazione del patrimonio artistico, nomina il Comitato Scientifico-culturale di G. Puccini, formato da eminenti personalita' nazionali e internazionali di riconosciuta esperienza e prestigio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed elegge nel proprio seno un coordinatore.

La carica di membro del Comitato e' gratuita.

ART. 17 - Pluralita' di soci fondatori.

Fino a che il Comune di Viareggio rimane l'unico socio fondatore della Fondazione la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e' effettuata dal Consiglio Comunale di Viareggio, nella misura rispettivamente di 11 e 3 membri.

Il Consiglio di amministrazione, sentiti i soci fondatori, delibera, unitamente alla adesione di altri soci, le procedure e le modalita' per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera, d'intesa con il nuovo socio, la quota di partecipazione al contributo ordinario e straordinario.

ART. 18 - Normativa non prevista dallo Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e la vigente normativa in materia.

Stampa circolare con firma illeggibile.

Firma illeggibile

P. C. C.
Fondazione UOU e
Viareggio 15-10-10
PUBBLICAZIONE DEL SINDACO
Firma illeggibile

Il Sindaco
Firma illeggibile

È COPIA CONFERMATA NELL'UFFICIO DEL TRIBUNALE CIVILE
PER L'ESSE. RILASCIATA DA ME NOTARIO
SU 9 PAGINE PER ESSO. OLIVIA PIETRO
Milano, li 23 aprile 2002

